

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCI, MANNUZZU, SPAGNOLI, FRACCHIA, CERRINA FERONI, BOTTARI ANGELA MARIA, CANTELMÌ, FABBRI SERONI ADRIANA, FANTI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MARTORELLI, ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, REICHLIN, RIZZO, SALVATO ERSILIA, VIOLANTE

Presentata il 20 dicembre 1979

Norme relative ai consigli giudiziari, alla istituzione dei consigli regionali di giustizia e alla temporaneità e rotazione degli incarichi direttivi della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Interventi normativi di riforma dell'ordinamento giudiziario divengono sempre meno dilazionabili. Essi costituiscono ad un tempo condizione per l'adeguamento della funzione giudiziaria all'impianto e all'indirizzo costituzionale e strumento indispensabile per affrontare in modo non contingente la crisi della giustizia, divenuta negli ultimi anni da endemica particolarmente acuta.

Ad oltre 30 anni dall'entrata in vigore della Costituzione occorre domandarsi quanto concretamente ne siano stati attuati i principi della soggezione dei giudici soltanto alla legge, dell'autonomia e indipendenza del loro ordine, della loro di-

stinzione soltanto per diversità di funzioni, e ancor più quanto si sia operato per costruire, in attuazione di quei principi, una nuova e autentica collocazione democratica della funzione giudiziaria nella società e quindi una sua nuova responsabilità verso di essa.

Sarebbe illusorio pensare di poter risolvere problemi tanto rilevanti e complessi unicamente con modifiche di ordinamento, ma è certo che queste modifiche sono condizione e momento essenziali della soluzione di quei problemi. L'ordinamento giudiziario è infatti chiave di volta di un sistema complessivo della giustizia, nelle articolazioni processuali come

in quelle di funzionamento e di adeguamento dei servizi.

La riforma di esso non può quindi che avere come punti di riferimento da tradurre in un contesto il più possibile concreto precise scelte istituzionali in tema di divisione dei poteri e di garanzie individuali e collettive dei cittadini. Storicamente occorre riferirsi al livello di maturazione democratica dello Stato, nella sua necessaria trasformazione da apparato esterno alle lotte per la democrazia e l'uguaglianza in organismo sempre più rappresentativo della collettività e dei suoi interessi: un contesto al quale deve essere coerente la definizione del ruolo spettante alla mediazione giurisdizionale.

La VII disposizione transitoria della Costituzione contiene un chiaro — e tuttora valido — giudizio di non conformità dell'ordinamento giudiziario ancora vigente ai principi che essa afferma; in questo giudizio va colta la contraddizione essenziale fra esercizio, da parte della funzione giudiziaria, di un potere sovrano « in nome del popolo » e assenza di responsabilità verso il corpo collettivo, la società nel suo complesso. L'ordinamento giudiziario vigente, di origine fascista, contiene meccanismi che, come tali, spingono verso una rappresentatività di interessi particolari da parte della magistratura; che poi la spinta sia contrastata è merito della peculiare eteronomia degli istituti giuridici, della loro naturale disponibilità ad assumere, in una certa misura, il segno dell'insieme politico e sociale nel quale agiscono. Ma per ciò stesso vi è la necessità di un ordinamento giudiziario omogeneo al progetto costituzionale e capace di favorirne le ipotesi, non di resistere ad esse; necessità che specialmente si impone in una fase come l'attuale in cui l'evoluzione del processo democratico va a toccare nodi essenziali, e d'altro canto sono presenti risposte corporative e disgreganti, fino alla violenza più grave.

Autonomia e indipendenza, prerogative costituzionali della magistratura, realizzano l'esigenza fondamentale che l'esplicazione

di ogni atto di giurisdizione non obbedisca a condizionamenti da parte di un potere altrui, ma sia riconducibile esclusivamente all'organo che lo compie, alla sua logica specifica. L'autonomia e l'indipendenza configurate dalla Costituzione non si saldano ad una corporazione intesa come blocco unitario, titolare di un potere complessivo, ma competono ad ogni singolo giudice come tramite della sua libertà: il rapporto giudice-legge e giudice-fatto non tollera intrusioni di poteri diversi, neppure provenienti dall'ambito dello stesso potere giudiziario.

In questo disegno è presente un rischio di fondo: quello del soggettivismo, al limite dell'arbitrio. Rispetto a questo rischio un primo correttivo o compenso, di natura intrinseca, è costituito dalla professionalità che si realizza nel confronto con un corredo interdisciplinare di cognizioni ed elaborazioni acquisite, nella stessa cognizione dei termini della contesa fra le parti, nella dialettica fra decisioni contrastanti; e, ancora, nella possibilità di riesame delle decisioni e di letture successive da parte di organi giudiziari con funzioni diverse. Gli altri temperamenti essenziali e necessari al rischio di cui si è detto sono di natura estrinseca, e consistono nel controllo sociale e nella partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, ovviamente nel rispetto dei richiamati principi dell'autonomia e dell'indipendenza.

Il controllo sociale non può che svolgersi sul terreno dell'opinione, e deve rendere sempre più praticabili gli apporti critici attraverso una maggiore trasparenza della funzione giudiziaria. Si tratta di un discorso importante, che peraltro sconfinava oltre i limiti di questa sede e tocca i temi delle riforme processuali e particolarmente di quella urgente del processo penale.

La partecipazione popolare è quella in cui diviene particolarmente intenso l'intreccio fra temi processuali e temi più specificamente propri dell'ordinamento giudiziario. Essa infatti può riguardare più da vicino la funzione giurisdizionale (e debbono esserne definiti i tramiti, i soggetti e

le sfere di competenza); ma, in modo significativo, può esercitarsi in fasi antecedenti, collaterali e successive a quella strettamente giurisdizionale e riguardare l'organizzazione e il funzionamento della giustizia, i mezzi e gli strumenti a sua disposizione, così recando un contributo fondamentale alla congruità della risposta rispetto alla domanda di giustizia presente nella società.

L'importanza e urgenza di una complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario scaturiscono dal rapporto fra il quadro di esigenze sommariamente tracciato e la realtà della gestione della istituzione giudiziaria. I nodi, e quindi i settori di intervento, sono molteplici e fra loro connessi.

Sembra opportuno richiamare quelli essenziali:

1. — L'ingresso in magistratura avviene sulla base di una legittimazione tecnica cui non sempre corrispondono qualità professionali adeguate. Manca, ed è necessario, un progetto organico per l'acquisizione di livelli più alti di professionalità, non solo al momento dell'ingresso in magistratura ma durante l'intera carriera. Questa professionalità, la cui fondamentale funzione dal punto di vista istituzionale si è sopra evidenziata, deve essere certamente nutrita di conoscenze adeguate e delle nuove tecniche, anche giuridiche, cui fare ricorso; ma soprattutto deve essere fondata su una cultura della democrazia attraverso cui passa la rottura della storica parzialità della giustizia.

2. — L'indipendenza effettiva della magistratura è esposta ai condizionamenti che derivano dal non essere aperti tutti i necessari spazi di controllo sociale, di partecipazione democratica e di responsabilità della istituzione giudiziaria, onde permangono realtà di una gestione separata di essa rispetto ai fini della collettività, che favoriscono l'esistenza di centri di potere. Questo problema deve essere affrontato con riferimento alle forme organizzative in cui la funzione giudiziaria concretamente si svolge.

La elezione del Consiglio Superiore della Magistratura con metodo proporzionale, l'abolizione per molti aspetti del sistema di carriera, hanno prodotto evidenti effetti positivi, ma il processo di democratizzazione dell'ordine giudiziario non può dirsi compiuto. Esistono limiti obiettivi alla capacità rappresentativa del Consiglio Superiore della Magistratura, indipendentemente dalla sua volontà di gestione democratica, non fosse altro perché esso non dispone di tutti gli strumenti conoscitivi e di formazione della volontà necessaria: strumenti che possono derivare soltanto dal reale decentramento e dalla diffusione dei poteri di « autogoverno ».

I consigli giudiziari troppo spesso danno segni di vita poco più che rituali e forniscono nel senso suddetto esigui contributi. Ciò dipende sia dalla delimitazione delle loro attribuzioni, sia dalla loro scarsa democraticità, essendo composti esclusivamente da magistrati che ne fanno parte di diritto o a seguito di elezioni con metodo maggioritario, per categorie. Si ha così un riflesso negativo sulle attività fondamentali del Consiglio Superiore della Magistratura; le selezioni dei magistrati per gli uffici direttivi e per le diverse funzioni e compiti, le valutazioni ai fini delle progressioni di carriera e dei trasferimenti di sede, i criteri per l'assegnazione e la distribuzione degli affari, la stessa vigilanza disciplinare.

Il passaggio ad una reale gestione democratica, sotto il profilo qui considerato, si attua dunque attraverso la trasformazione dei consigli giudiziari in organi pienamente rappresentativi e responsabili; ma non solo, esso implica ad un tempo il trasferimento a tali organi di una serie di prerogative e di funzioni appartenenti agli organi dirigenti burocratici, con riduzione corrispondente delle facoltà discrezionali di questi ultimi. Si apre così una dinamica democratica dal basso verso l'alto.

Alle esigenze ora delineate la presente proposta di legge intende corrispondere nella sua prima parte, relativa alle nuove norme sulla composizione, la formazione e le attribuzioni dei consigli giudiziari.

Esiste tuttavia una insufficienza di fondo del concetto di « autogoverno » della magistratura, come principio da cui far derivare una complessiva politica di democratizzazione. E ciò sia perché la funzione giurisdizionale, nella sua indipendenza, non è oggetto di governo neppure dall'interno dell'ordine, sia perché essa non interessa solo i giudici ma tutta la collettività; a quest'ultima occorre quindi riferire gli strumenti di partecipazione e di controllo possibili e compatibili con il carattere dell'indipendenza.

È quindi necessario dare vita a nuove forme di rappresentatività — nell'ambito di particolari attribuzioni concernenti il funzionamento e la adeguatezza delle strutture giudiziarie — non sono della magistratura ma anche delle comunità locali. Questa esigenza viene realizzata attraverso la istituzione e la definizione dei compiti dei consigli regionali di giustizia di cui alla seconda parte della presente proposta di legge. Nell'ambito di una riforma che trasferisce o disciplina, in direzione di una democratizzazione reale, prerogative importanti, è presente l'esigenza di una sburocratizzazione delle funzioni direttive. Ciò corrisponde alla elisione dei cospicui centri di potere presenti nella magistratura, storicamente consolidati e tendenti alla cristallizzazione, anziché ad un uso del potere realmente funzionale a un'amministrazione della giustizia efficiente e rispondente alle aspettative del popolo italiano. Insieme, vi è l'esigenza dell'attribuzione delle funzioni direttive ad un più ampio arco di personali capacità. La risposta nella direzione delineata è data dalla terza parte della presente proposta di legge, relativa al sistema di conferimento degli incarichi in magistratura, nella quale vengono in modo equilibrato affermati i principi della temporeità e della rotazione.

3. — Problemi in qualche modo analoghi a quelli qui da ultimo richiamati riguardano il massimo organo regolatore della funzione giurisdizionale, la Corte di Cassazione. Si tratta di avere presente come il radicarsi nelle stesse persone e nel tempo, con scarsi avvicendamenti, di poteri così penetranti come quelli insiti nel

riscontro di legittimità, è destinato a produrre l'aggregazione intorno ad una visione parziale, in una parola la separatezza.

Occorre quindi valutare, nel quadro generale di riforma dell'ordinamento, l'opportunità di criteri di rotazione dei giudici in Cassazione.

4. — Si è detto che l'argomento della diffusione del potere coinvolge aspetti più propriamente processuali. Tale è un ripensamento sulla composizione collegiale dei giudici. È noto che esistono cause obiettive che impediscono una collegialità effettiva, specie nella materia civile. Di frequente collegialità significa deresponsabilizzazione con accentramento e disparità di contributi decisionali. Inoltre essa comporta costi elevati in termini di efficienza, terreno sul quale è in discussione la stessa credibilità della giustizia. La riduzione della collegialità deve tuttavia opportunamente armonizzarsi con la riserva della stessa alle materie che veramente la richiedono.

Alla luce di queste considerazioni i sottoscritti sono presentatori di altra proposta di legge, parallela alla presente, che introduce nella materia civile il criterio della monocraticità del giudice. L'analogo problema della materia penale dovrà essere valutato nella sua correlazione con lo aumento della competenza del Pretore e con la stessa nuova struttura di questo giudice, per il quale si ipotizza, alla stregua del progetto del nuovo codice di procedura penale, la separazione fra funzioni giudicante e requirente.

5. — Una strategia di riforma giudiziaria democraticamente ispirata, che individui nella partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia uno dei bilanciamenti alla irresponsabilità del giudice, non può non rilevare che tale partecipazione oggi si realizza in forme che largamente ne contraddicono l'istanza. In questo senso la funzione assolta dai giudici popolari nelle Corti di Assise, dal conciliatore, dai componenti privati nel Tribunale per i minorenni, dagli esperti nelle sezioni specializzate agrarie, è in genere priva di specificità e subalterna ai mo-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delli tradizionali, mancando di fatto ogni collegamento con la collettività. Il segno più evidente di questa realtà è costituito dalla inefficienza del giudice conciliatore, che apre un ampio settore di sostanziale denegata giustizia.

La rifondazione di una autentica rete di magistratura onoraria che realizzi un collegamento effettivo con la collettività nei criteri democratici della investitura, nella attribuzione delle competenze, in una diffusione sul territorio tale da portare l'amministrazione della giustizia minore più vicina ai bisogni degli utenti, costituisce uno dei tramiti fondamentali del disegno riformatore; esso non è soltanto rispondente alle esigenze di principio che si sono sopra richiamate ma anche a quelle di una decompressione dei carichi di cui la magistratura professionale è gravata, ai fini di una più razionale ed efficace utilizzazione di questa per i compiti più ardui e di maggiore responsabilità.

6. — Al tema ora richiamato si collega strettamente, nell'ambito di una strategia giudiziaria e globale differenziata, la questione della utilizzazione dei magistrati e delle strutture in conformità ai bisogni come sono venuti modificandosi negli anni ed alle trasformazioni sociali. Qui si colloca l'esigenza della revisione e dell'adeguamento delle circoscrizioni territoriali degli uffici, ancora dimensionate su una società che più non esiste, e della acquisizione di moderni mezzi e strumenti che potenzino e rendano più moderna l'attività del giudice.

Nel presentare la loro iniziativa i proponenti hanno avvertito la necessità di disegnare una sia pur breve e riassuntiva traccia delle esigenze di fondo e dei campi di intervento cui deve ispirarsi una riforma di ordinamento giudiziario che aspiri ad essere tale. E ciò affinché di questo approccio che non è, né potrebbe essere, globale, siano tuttavia manifesti i collegamenti, le interazioni, con le altre tessere di un mosaico complessivo. Qui si tratta di realizzare un primo momento di attuazione del patrimonio grande di ela-

borazioni maturato per anni nelle associazioni della magistratura, sottoposto a verifica in estesi confronti con le forze politiche e sociali in ambiti locali e nazionali, e che ha visto la partecipazione di componenti ideali diverse. Travasare questo patrimonio in istanze legislative significa portare in avanti assetti civili non rinunciabili, che sono parte del processo di cambiamento della società e dello Stato nella direzione della democrazia e dell'efficienza; e ciò appare un segno di volontà positiva, tanto più urgente e necessario nel momento in cui più si fa grave la stretta eversiva e preme una crisi di ampiezza e caratteri inediti così dell'economia come dell'intero sistema degli apparati e dei servizi pubblici.

La presente proposta di legge si articola in cinque titoli. Il primo di essi riguarda i consigli giudiziari. Negli articoli da 1 a 4, che compongono il capo primo, è prevista la composizione e la organizzazione dei consigli stessi; essi sono composti da 8 membri, eletti fra magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto e presieduti dal presidente della Corte di appello, che ne fa parte di diritto, e durano in carica 4 anni. Sono contemplati l'elezione del comitato di presidenza, la costituzione di commissioni referenti e la assegnazione di personale di segreteria per garantirne il funzionamento.

Gli articoli da 5 a 11, che compongono il capo secondo, prevedono l'elezione — secondo il sistema proporzionale — dei consigli giudiziari, regolandone dettagliatamente i termini e le modalità, stabilendo la non immediata rieleggibilità dei componenti, i reclami in ordine alla eleggibilità e il rinnovo, contemporaneo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura, in modo da garantire anche sotto questo profilo corrispondenza fra gli organi periferici e quello centrale di autogoverno.

Gli articoli da 12 a 14, che compongono il capo terzo, sono relativi alle competenze e attribuzioni dei consigli giudiziari. In particolare l'articolo 13 prevede in nove punti i compiti suddetti, che van-

no da quelli di organizzazione degli uffici, su proposta dei titolari degli uffici direttivi, alla formulazione di proposte per il Consiglio Superiore della Magistratura relative al conferimento degli incarichi direttivi, all'attuazione dei criteri dal Consiglio Superiore della Magistratura indicati per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni e ai singoli magistrati, alla decisione sui reclami dei magistrati stessi, alla valutazione biennale dell'attività dei giudici e la vigilanza sul loro comportamento, alla segnalazione dei fatti suscettibili di responsabilità disciplinare, alla vigilanza di carattere generale sul funzionamento degli uffici giudiziari.

Gli articoli da 15 a 22 riguardano il funzionamento dei consigli giudiziari e dettano norme per il loro insediamento, le loro deliberazioni, la pubblicità degli atti, la sostituzione dei componenti. In particolare l'articolo 18 regola i rapporti fra il ministro di grazia e giustizia e i consigli stessi e l'articolo 19 quelli relativi alla vigilanza del Consiglio Superiore della magistratura. L'articolo 20 prevede la convocazione dell'assemblea dei magistrati per ogni ufficio, convocazione che avviene annualmente, quando ne fa richiesta almeno il 40 per cento dei magistrati dell'ufficio o quando lo ritiene opportuno il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio.

Il titolo secondo della proposta di legge riguarda i nuovi organi composti di « governo » della magistratura, vale a dire i consigli regionali di giustizia.

Gli articoli da 23 a 26, che compongono il capo primo, sono relativi alla istituzione dei consigli in ogni regione, presso la corte di appello del capoluogo; al comitato di presidenza (articolo 25) e alla destinazione ai consigli stessi del personale di segreteria. Particolarmente importante l'articolo 24, che riguarda la composizione del nuovo organismo, del quale fanno parte il presidente del consiglio regionale, i componenti del consiglio giudiziario oppure, nelle regioni dove esistono più consigli giudiziari, una rappresentanza di essi, e nove componenti eletti, con la maggioranza dei 3/5, dal consiglio regionale; fra

questi componenti debbono essere rappresentanti dei comuni sede di Tribunale, degli ordini professionali forensi, della Regione e delle organizzazioni sindacali, con la presenza necessaria di appartenenti a quelle del personale della giustizia.

Gli articoli da 27 a 29 compongono il capo secondo e riguardano, con le analogie del caso rispetto al regime dei consigli giudiziari, la elezione dei membri del consiglio regionale di giustizia, le cause di ineleggibilità e la durata in carica, che è di 4 anni.

Gli articoli da 30 a 36 compongono il capo terzo e riguardano le competenze e le attribuzioni del nuovo organismo: la competenza per territorio, che è fissata nell'ambito della Regione (articolo 30); le visite agli istituti penitenziari (articolo 32), il potere di proposta dei componenti delle sezioni specializzate in materia di tossicodipendenze (articolo 33), i rapporti con il Consiglio Superiore della magistratura e con il Ministro di grazia e giustizia (articolo 36). Particolarmente importante è l'articolo 31, che definisce le attribuzioni del nuovo organo, che consistono nella formulazione di proposte e nella espressione di pareri diretti ai consigli giudiziari, al Consiglio Superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia e al Parlamento in materia di circoscrizioni giudiziarie e distribuzione degli istituti penitenziari nel territorio della Regione, di mezzi materiali a disposizione della giustizia nello stesso ambito, di organici dei magistrati e del personale penitenziario; specifiche attribuzioni sono previste in ordine all'attuazione di corsi per l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari ed onorari, dell'altro personale giudiziario e del personale penitenziario, alla promozione e vigilanza per l'attuazione degli istituti del diritto di famiglia e in genere relativi ai minori, per l'applicazione delle norme sull'ordinamento penitenziario. Al consiglio regionale di giustizia spetta di proporre gli esperti componenti del Tribunale per i minorenni, quelli componenti delle sezioni specializzate previste dall'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di eleggere

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

un componente del comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze istituito dalla legge suddetta, di partecipare, nelle forme che la legge andrà a stabilire, alla nomina dei giudici onorari nell'ambito regionale.

Più in generale i consigli hanno un compito generale di valutazione del funzionamento delle strutture giudiziarie e penitenziarie, della adeguatezza dei mezzi e di promozione della collaborazione con le amministrazioni comunali. Infine, i nuovi organismi all'inizio di ogni anno giudiziario riferiscono in pubblica assemblea sull'amministrazione della giustizia nella regione: a questa nuova funzione fa riscontro il contenuto dell'articolo 34 della proposta che sopprime le forme di inaugurazione dell'anno giudiziario oggi vigenti.

Gli articoli da 37 a 39, che compongono il capo quarto, riguardano il funzionamento dei consigli regionali in forme analoghe a quello dei consigli giudiziari.

Il titolo terzo della proposta di legge è quello relativo alle nuove norme per il conferimento di funzioni direttive in magistratura. Esso è composto da 10 articoli (da 40 a 49). Il primo di essi definisce gli uffici direttivi; il secondo (articolo 41) sancisce l'obbligo per il Consiglio Superiore della Magistratura di tenere conto delle valutazioni dei consigli giudiziari nel conferimento degli uffici direttivi. Gli articoli 42 e 43 costituiscono l'aspetto centrale della riforma stabilendo la temporaneità, in quattro anni, della durata degli incarichi e la possibilità di conferire un secondo incarico direttivo soltanto una seconda volta, a condizione che siano trascorsi 4 anni dalla cessazione di quello precedente. L'articolo 44 preve-

de le forme e le garanzie per l'assegnazione ad altre funzioni dei magistrati che cessano dagli incarichi; l'articolo 45 stabilisce che i dirigenti delle corti di appello, dei tribunali e delle preture possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione degli uffici rispettivi indicata a tale fine nella tabella annuale; l'articolo 46 sopprime i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e presso le corti di appello. Gli articoli 47 e 48 definiscono le funzioni di collaborazione direttiva, vale a dire quelli che sono noti come uffici semi-direttivi e ne stabiliscono la durata in 5 anni, senza possibilità di conferma.

L'articolo 49 di questa parte significativa della proposta di legge riguarda, infine, la distribuzione degli affari giudiziari fra le sezioni e i singoli magistrati, che deve avvenire in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio Superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, alle quali è possibile derogare solo eccezionalmente, con provvedimento motivato; nello stesso articolo è previsto l'obbligo, per il Consiglio Superiore della magistratura, dell'emanazione di direttive « improntate a criteri obiettivi » per l'assegnazione degli affari giudiziari; l'articolo stesso prevede infine i casi straordinari di revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione dei magistrati, regolando il meccanismo dei reclami.

Il titolo quarto della proposta di legge è composto da un unico articolo concernente la reversibilità delle funzioni giudiziarie (articolo 50).

Nel titolo quinto, infine, è contenuto l'ultimo articolo (articolo 51) relativo alle necessarie disposizioni finali e transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE.

ART. 1.

(Composizione).

Il consiglio giudiziario è composto da otto membri, eletti fra i magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto. Ne fa parte di diritto il presidente della corte di appello, che lo presiede.

Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni ed ha sede presso la corte d'appello.

ART. 2.

(Comitato di presidenza).

Il consiglio giudiziario elegge fra i suoi componenti, con la maggioranza di essi ed a scrutinio segreto, un vicepresidente ed un segretario, i quali insieme al presidente costituiscono il comitato di presidenza.

Il comitato di presidenza dà impulso all'attività del consiglio e promuove la esecuzione delle deliberazioni di esso.

ART. 3.

(Commissioni e incarichi).

Il consiglio giudiziario può costituire al suo interno commissioni referenti. Incarichi di relatore possono essere anche attribuiti a componenti singoli dal comitato di presidenza.

ART. 4.

(Personale di segreteria).

Alla segreteria del consiglio giudiziario è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte d'appello.

CAPO II

ELEZIONE DEI COMPONENTI E DURATA IN
CARICA DEL CONSIGLIO.

ART. 5.

(Presentazione delle liste).

L'elezione del consiglio giudiziario si effettua in collegio unico distrettuale, con il sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino ad otto candidati senza distinzione di categorie.

Le liste debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero pari al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 6.

(Espressione del voto).

Il voto si esprime con il voto di lista e con eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a tre, nell'ambito della lista votata.

ART. 7.

(Assegnazione dei seggi).

Al fine dell'assegnazione dei seggi si divide per otto il numero dei voti validi espressi nel collegio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A ciascuna lista quindi si attribuisce un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente previsto dal primo comma.

Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori ad otto, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

ART. 8.

(Cause di ineleggibilità).

Per l'eleggibilità dei componenti del consiglio giudiziario valgono le disposizioni dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

I componenti del consiglio giudiziario non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 9.

(Svolgimento delle elezioni).

Per lo svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, intendendosi in esse sostituiti il termine di corte di cassazione con quello di corte d'appello ed il termine Consiglio superiore della Magistratura con quello di consiglio giudiziario.

ART. 10.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al Consiglio superiore della Magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore della Magistratura decide sui reclami entro quindici giorni dalla loro presentazione.

ART. 11.

(Rinnovo del consiglio).

Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio precedente.

CAPO III.

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 12.

(Competenza per territorio).

Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

ART. 13.

(Attribuzioni).

Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici direttivi, i progetti per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto e per la destinazione dei magistrati a tali sezioni, stabilendo le funzioni proprie di ciascun magistrato e precisando i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge; i progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della Magistratura

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui al numero 1) dell'articolo 20;

2) formula proposte al Consiglio superiore della Magistratura per il conferimento degli uffici previsti dall'articolo 43;

3) adegua alle esigenze concrete degli uffici i criteri di massima che il Consiglio superiore della Magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati;

4) decide sulle richieste e sui reclami dei magistrati in ordine alle materie previste dai numeri precedenti;

5) effettua ogni biennio un esame dell'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, del rendimento, redigendo al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della Magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere comunicazione del rapporto che lo riguarda e di impugnarlo davanti al Consiglio superiore della Magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione;

6) fornisce pareri al Consiglio superiore della Magistratura in ordine al conferimento degli uffici direttivi, alle progressioni di categoria, ai trasferimenti dei magistrati, ai conferimenti ai magistrati di incarichi per funzioni amministrative o comunque estranee a quelle istituzionalmente loro proprie;

7) vigila sul comportamento dei magistrati, segnalando i fatti suscettibili di comportare responsabilità disciplinari ai titolari dell'azione disciplinare e al Consiglio superiore della Magistratura;

8) vigila sul funzionamento degli uffici giudiziari, indicando ai titolari degli uffici direttivi le eventuali deficienze e proponendo i provvedimenti diretti a rimuovere le cause di esse ed a migliorare l'organizzazione dei servizi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9) svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio superiore della Magistratura nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

ART. 14.

(Esercizio dell'attività).

Al fine dell'espletamento dei propri compiti, il consiglio giudiziario dispone indagini, conosce gli atti ed i risultati delle ispezioni promosse dal Ministero di grazia e giustizia, riceve istanze ed osservazioni dai magistrati, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali ed in genere dai cittadini.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO.

ART. 15.

(Insediamento).

Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il comitato previsto dall'articolo 2.

ART. 16.

(Deliberazioni).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART. 17.

(Pubblicità degli atti).

Le deliberazioni sono rese pubbliche presso i tribunali del distretto, salvo che

il consiglio giudiziario disponga altrimenti; esse in ogni caso vengono trasmesse al Consiglio superiore della Magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relativi a persone nonché gli atti per i quali il consiglio giudiziario lo decida.

Il Consiglio superiore della Magistratura può chiedere di conoscere qualunque atto del consiglio giudiziario.

ART. 18.

*(Attribuzioni
del Ministro di grazia e giustizia).*

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;

di ottenere copia di tutti gli atti di esso, anche ricoperti da segreto.

Inoltre il Ministro interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può assistere alle deliberazioni.

ART. 19.

*(Vigilanza del Consiglio superiore della
Magistratura e scioglimento del consiglio
giudiziario).*

Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della Magistratura.

Quando ne diviene impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della Magistratura, sentiti i comitati di presidenza dello stesso consiglio giudiziario e del consiglio regionale di giustizia.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 20.

(Assemblea degli uffici).

L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

1) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dal numero 1) dell'articolo 13;

2) quando ne fa richiesta scritta almeno il quaranta per cento dei magistrati dell'ufficio;

3) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno.

L'assemblea può esprimere risoluzioni ed ordini del giorno, non vincolanti per il consiglio giudiziario né per il capo dell'ufficio.

ART. 21.

(Posizione giuridica dei componenti).

Per le incompatibilità, sospensioni e decadenze dei componenti del consiglio giudiziario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

ART. 22.

(Sostituzione dei componenti).

Quando, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal

consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire.

L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituti da eleggere.

TITOLO II

CONSIGLI REGIONALI DI GIUSTIZIA

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE.

ART. 23.

(Istituzione).

I consigli regionali di giustizia sono istituiti in ogni regione, presso la corte d'appello del capoluogo.

ART. 24.

(Composizione).

Fanno parte del consiglio regionale di giustizia:

1) il presidente del consiglio regionale;

2) i componenti del consiglio giudiziario oppure, nelle regioni dove esistono più consigli giudiziari, nove dei relativi componenti. In tal caso sono membri di diritto del consiglio regionale di giustizia i presidenti delle corti d'appello, mentre per i membri rimanenti si procede ad elezione, con la maggioranza dei tre quinti, da parte dei consigli giudiziari riuniti;

3) nove componenti eletti, con la maggioranza dei tre quinti, dal consiglio regionale, dei quali: tre nell'ambito di una rosa di candidati designati, dai consigli comunali dei comuni sede di tribunale, in numero di tre per ciascun comune; due tra sei candidati designati dai consigli degli ordini professionali forensi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della regione riuniti; due tra sei candidati designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale: almeno tre di questi ultimi candidati debbono appartenere alle organizzazioni di categoria del personale della giustizia.

ART. 25.

(Comitato di presidenza).

Il consiglio regionale di giustizia è presieduto dal presidente del consiglio regionale.

Ne sono vice-presidente e segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio giudiziario oppure, nelle regioni con più consigli giudiziari, il presidente ed il segretario che hanno maggiore anzianità nell'ordine giudiziario.

Qualora nessun segretario di consiglio giudiziario entri a far parte del consiglio regionale di giustizia, questo elegge il proprio segretario fra i componenti magistrati.

Il presidente, il vice-presidente ed il segretario costituiscono il comitato di presidenza.

Il comitato di presidenza dà impulso all'attività del consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

ART. 26.

(Personale e segreteria).

Alla segreteria è addetto il personale indicato nell'articolo 4.

CAPO II.

ELEZIONI DEI COMPONENTI E DURATA
IN CARICA DEL CONSIGLIO.

ART. 27.

(Elezione).

Il consiglio regionale provvede alla elezione dei componenti del consiglio regio-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale di giustizia previsti dal numero 3) dell'articolo 24 entro trenta giorni dalla rinnovazione del consiglio giudiziario.

Nello stesso termine e con le stesse modalità, nelle regioni dove esistono più consigli giudiziari, questi procedono alla elezione nel proprio ambito dei componenti del consiglio regionale di giustizia.

ART. 28.

(Cause di ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti del consiglio regionale di giustizia da parte del consiglio regionale:

- i magistrati, anche collocati a riposo;
- i membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- i membri del Parlamento.

ART. 29.

(Durata in carica).

Il consiglio regionale di giustizia dura in carica quattro anni.

Fino all'insediamento di un nuovo consiglio rimane in carica quello precedente.

CAPO III.

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 30.

(Competenza per territorio).

Il consiglio regionale di giustizia esercita le proprie attribuzioni nell'ambito della regione.

ART. 31.

(Attribuzioni).

Il consiglio regionale di giustizia ha le seguenti attribuzioni:

- 1) formula proposte ed esprime pareri, per i consigli giudiziari, per il Con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siglio superiore della Magistratura, per il ministro di grazia e giustizia e per il Parlamento, in tema di:

a) circoscrizioni giudiziarie e distribuzione degli istituti penitenziari nel territorio;

b) mezzi materiali di ogni tipo destinati e da destinarsi all'amministrazione della giustizia e alla funzione penitenziaria;

c) organici dei magistrati, anche onorari, dell'altro personale giudiziario e del personale penitenziario;

2) provvede all'attuazione dei corsi, istituiti su base regionale, per l'aggiornamento professionale dei magistrati, anche onorari, dell'altro personale giudiziario e del personale penitenziario, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Consiglio superiore della Magistratura e del ministro di grazia e giustizia nell'ambito delle rispettive competenze, con la collaborazione degli enti locali, delle università, delle organizzazioni e delle associazioni di categoria. Può proporre l'istituzione dei corsi di cui sopra;

3) formula proposte e favorisce la collaborazione degli organi competenti per l'attuazione degli istituti del diritto di famiglia, della giustizia minorile, della adozione e dell'affidamento dei minori e per l'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario circa il lavoro, la istruzione, i contatti con la comunità esterna, l'assistenza dei detenuti, degli internati, dei liberati dal carcere e delle loro famiglie;

4) propone al ministro di grazia e giustizia gli esperti componenti del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte d'appello;

5) collabora con le amministrazioni comunali e i loro consorzi per l'espletamento delle funzioni di aiuto sociale delegate ai comuni dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) elegge un componente del comitato regionale per la prevenzione delle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tossico-dipendenze istituito dall'articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; collabora con tale comitato per il conseguimento dei suoi fini istituzionali;

7) propone al Consiglio superiore della Magistratura, sentito il comitato di cui al numero precedente, gli esperti componenti delle sezioni specializzate previste dall'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

8) partecipa, nei modi previsti dalla legge, alla nomina dei giudici onorari della regione;

9) valuta lo stato del funzionamento delle strutture giudiziarie e penitenziarie e la adeguatezza di esse alle esigenze della regione, formulando le proposte conseguenti agli organi competenti a provvedere.

Il consiglio regionale di giustizia all'inizio dell'anno giudiziario riferisce sull'amministrazione della giustizia nella regione, in una assemblea pubblica del consiglio regionale, dei consigli giudiziari e dei magistrati della regione. Alla relazione, che viene comunicata al Consiglio superiore della Magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia, segue il dibattito.

Analoghe assemblee possono essere indette, per le regioni con più distretti, nel capoluogo di ciascuno di essi.

ART. 32.

(Visita agli istituti penitenziari).

Dopo la lettera *l)* dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserita la seguente:

« *m)* i componenti del consiglio regionale di giustizia, nell'ambito della regione ».

ART. 33.

(Sezioni specializzate in materia di tossico-dipendenze).

Il secondo comma dell'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

« La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte d'appello che la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del consiglio regionale di giustizia, udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della Magistratura ».

ART. 34.

(Relazioni dei procuratori generali ed assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario).

Gli articoli 86, 88 e 89 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificati dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono abrogati.

ART. 35.

(Esercizio dell'attività).

Al fine dell'espletamento dei propri compiti al consiglio regionale di giustizia spettano tutte le facoltà attribuite dallo articolo 14 al consiglio giudiziario, ad eccezione di quelle il cui esercizio rappresenta ingerenza nello stato e nella carriera dei magistrati.

I provvedimenti del consiglio regionale di giustizia sono trasmessi agli enti locali i cui territori ne vengono interessati.

ART. 36.

(Rapporti con il Consiglio superiore della Magistratura e con il Ministro di grazia e giustizia).

Il consiglio regionale di giustizia esercita le proprie attribuzioni in collaborazione con il Consiglio superiore della Magistratura e con il Ministro di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della Magistratura, attraverso suoi componenti, ed il Ministro di grazia e giustizia, o persona da lui delegata, assistono alle riunioni del con-

siglio regionale di giustizia, con facoltà di esprimere pareri, quando lo ritengono opportuno o quando ne vengono richiesti dal comitato di presidenza.

CAPO IV.

FUNZIONAMENTO.

ART. 37.

(Rinvio a norme precedenti).

Per il funzionamento del consiglio regionale di giustizia valgono le norme relative al consiglio giudiziario, in quanto applicabili.

ART. 38.

(Scioglimento).

Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio regionale di giustizia è sciolto, su proposta dell'ufficio di presidenza o del Consiglio superiore della Magistratura o del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Presidente della Repubblica.

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 39.

(Sostituzione dei componenti).

Quando, prima della scadenza del consiglio regionale di giustizia, un componente cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, si provvede alla sostituzione secondo le disposizioni degli articoli 24 e 27.

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 40.

(Uffici direttivi).

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

- 1) presidente della Corte di cassazione;
- 2) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;
- 3) presidente di sezione della Corte di cassazione;
- 4) presidente di Corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;
- 5) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;
- 6) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;
- 7) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;
- 8) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 41.

(Nomina).

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale nel deliberare tiene conto anche delle valutazioni previste nei numeri 5) e 6) dell'articolo 13.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 42.

(Durata nell'ufficio).

I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane.

Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ART. 43.

(Condizioni per la nomina).

Fuori dei casi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 40, al magistrato cui sia stato attribuito un ufficio direttivo può conferirsenne un altro soltanto una volta, decorsi almeno quattro anni dalla effettiva cessazione dell'incarico precedente.

Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.

Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per la nomina ad uffici direttivi.

ART. 44.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

Alla scadenza dell'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero, se non ve ne sono, di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 45.

(Funzioni giurisdizionali).

Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ART. 46.

(Modifica del ruolo organico della magistratura).

Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello.

ART. 47.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione di corte di appello;
- 2) presidente di sezione di tribunale;
- 3) consigliere istruttore aggiunto;
- 4) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 5) dirigente di sezione di pretura.

ART. 48.

(Nomina e durata dell'ufficio).

Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della Magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente.

I titolari degli uffici di cui all'articolo precedente durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

E ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 49.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 40 e 47 e il giudice incaricato dell'istruzione penale debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della Magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Il magistrato revocato o sostituito, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della Magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri obiettivi ».

TITOLO IV

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 50.

Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 51.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e rinnovati secondo le disposizioni di essa.

I consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura.

I consigli giudiziari in funzione alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* restano in carica sino al loro scioglimento ai sensi del secondo comma.